

## Il caso «Prosecco» e la tutela dei segni di qualità nel settore vitivinicolo

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II S 31 marzo 2021, n. 3883 - Stanizzi, pres.; Gatto Costantino, est. - Soc. Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH S.r.l. (avv.ti Brandstätter, Rossano) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Richiesta rivolta ad ottenere il consenso alle operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché al relativo imbottigliamento - Aree esterne allo Stato membro che ha proposto il riconoscimento - Diniego sulla premessa che sia il disciplinare, sia la normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine ed ad indicazione geografica (legge n. 164/1992), che la normativa comunitaria DOP ed IGP non contemplano deroghe per consentire le operazioni di produzione fuori dal territorio nazionale.**

*La disciplina delle DOP attiene ad una particolare protezione della qualità del prodotto che è funzionale (e non contrastante) con i principi eurounitari di libera circolazione delle merci, anche quando essa è interamente riservata (come di consueto accade) ad una particolare area geografica nazionale. Il riconoscimento di qualità di un prodotto comporta, invero, una particolare qualificazione-conformazione del prodotto che costituisce l'antecedente (sia sul piano logico-formale che su quello economico-sostanziale) della tutela del mercato sotto il profilo della circolazione della merce, essendo attinente ad una condizione di quest'ultima ed alla tutela del consumatore che può fare affidamento sul relativo marchio.*

**Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).**

**1. - Il fatto.** La sentenza in esame scaturisce dal ricorso presentato dalla società tedesca Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH S.r.l., produttrice e imbottigliatrice di spumanti e vini frizzanti, contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

L'azienda in questione, a seguito dell'emanazione del «disciplinare Prosecco» con d.m. 17 luglio 2009, modificato dal d.m. 8 agosto 2019, presenta una richiesta alle resistenti volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione delle operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, e del relativo imbottigliamento. Ciò in forza del combinato disposto degli artt. 5, comma 3, dell'Allegato Annesso 1 al «disciplinare Prosecco», e 6, ult. comma, regolamento n. 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008 per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

L'art. 5, comma 3, dell'Allegato Annesso 1, prevede la possibilità, a determinate condizioni tassativamente indicate, che le operazioni di elaborazione e di imbottigliamento delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante vengano effettuate anche in zone non strettamente confinanti con il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, deve trattarsi, in primo luogo, di pratiche tradizionali, in essere in quella zona, che siano antecedenti al 1° marzo 1986; devono essere state rilasciate specifiche autorizzazioni individuali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli; la richiesta deve essere presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del disciplinare e corredata «da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno cinque campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare». L'art. 6, ult. comma, del regolamento n. 607/2009, al contempo, prevede che i vini spumanti e vini frizzanti DOP possano essere vinificati «al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata» purché lo preveda il disciplinare di produzione e tale pratica sia in uso in quella determinata zona anteriormente al 1° marzo 1986.

Invero, l'azienda ricorrente fornisce in prova una vasta documentazione volta a comprovare che la pratica tradizionale di produzione fosse portata avanti nella zona vitivinicola della Mosel antecedentemente al 1° marzo 1986 e che si sia dedicata, sin dalla fondazione nel 1954, alla tradizione territoriale dell'estrazione

e dell'imbottigliamento di vini spumanti in maniera continuativa ed ininterrotta.

Tuttavia, il MIPAAF, in funzione di Dipartimento delle politiche di sviluppo economico rurale – Direzione generale per lo sviluppo alimentare, la qualità e la tutela del consumatore – nega l'autorizzazione richiesta, ritenendo che sia il disciplinare, sia la legge n. 164/1992, normativa nazionale relativa ai vini DOP e IGP, nonché la legislazione comunitaria, non prevedano deroghe per consentire le operazioni di produzione fuori dal territorio nazionale. A rafforzare tale tesi, la resistente richiama l'art. 55, par. 1, lett. c) del regolamento n. 607/2009, ai sensi del quale l'indicazione di provenienza deve essere «completata dal nome dello Stato membro o dal nome del Paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate»: tale norma sarebbe incompatibile con l'indicazione in etichetta del nome di due Stati membri o Paesi terzi quali produttori.

Tra le motivazioni addotte avverso tale diniego, oltre a quelle strettamente procedurali, la società tedesca allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.m. 17 luglio 2009, violazione di legge per eccesso di potere e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto, in quanto sarebbe mancata l'acquisizione dei pareri delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; l'azienda lamenta, altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.m. 17 luglio 2009 in combinazione con l'art. 6, ult. comma, regolamento n. 607/2009, in forma di violazione di legge per disparità di trattamento di impresa straniera rispetto a quella italiana a parità di condizioni, e, infine, omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul punto relativo all'esclusione dell'impresa straniera. In questo senso, la Peter Herres Wein und Sektkellerei denuncia il mancato svolgimento di indagini e verifiche circa il possesso dei requisiti per accedere al disciplinare da parte dell'Autorità procedente: quest'ultima avrebbe escluso la ricorrente solo in quanto non italiana e dunque per ragioni discriminatorie. L'azienda sostiene che il disciplinare non sia ostativo al riconoscimento della sua pretesa, in quanto le deroghe in esso previste ai commi 2 e 3 dell'art. 5 sono state incluse nel disciplinare proprio in forza delle istanze provenienti da territori estranei a quelli italiani; inoltre, l'art. 5 non prevede limitazioni territoriali «nazionali», essendo finalizzato solamente a definire meglio i criteri atti a consentire la deroga.

La ricorrente invoca, inoltre, il principio di libera circolazione delle merci, in particolare gli artt. 34 e 35 TFUE che vietano, rispettivamente, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e l'art. 40, sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali motivazioni impongono, secondo la ricorrente, una lettura «eurounitaria» dell'art. 5 del disciplinare, che consente la partecipazione alla produzione anche alle imprese straniere, purché in possesso dei requisiti ivi elencati.

In subordine, inoltre, la società prospetta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, *ex art. 267 TFUE*.

**2. - La decisione del T.A.R. Lazio.** Il giudice amministrativo respinge il ricorso proposto dalla Peter Herres Wein und Sektkellerei. In primo luogo, il T.A.R. richiama la disciplina di registrazione di DOP e IGP nel settore vitivinicolo, contenuta nel regolamento n. 607/2009: la qualificazione come DOP o IGP è correlata ad un «requisito essenziale di territorialità», il quale costituisce presupposto essenziale del riconoscimento della protezione e permette l'accesso alla garanzia che la produzione avvenga secondo rigorosi *standard* qualitativi e che sia soggetta a penetranti controlli da parte delle Autorità nazionali.

I giudici accolgono le ragioni delle resistenti fondate sul richiamo all'art. 55, par. 1, lett. c) del regolamento n. 607/2009 riguardante l'inserimento, in etichetta, del nome dello Stato membro o del Paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate. Tale norma, sostiene il Tribunale, esclude che l'etichetta possa contenere i nomi di due diversi Stati membri o Paesi terzi.

Un secondo ordine di ragioni riguarda il carattere nazionale dei controlli cui vengono assoggettate le imprese che intendono fregiarsi della DOP, le quali «presuppongono, necessariamente, un rapporto di supremazia speciale che trova fondamento nel criterio di delimitazione territoriale delle relative potestà». Tali motivazioni sono di supporto anche all'argomentazione difensiva delle Amministrazioni regionali, secondo cui la richiesta della ricorrente presuppone una DOP «transfrontaliera». Invero, tale ipotesi è regolata da disposizioni diverse: in particolare, l'art. 37, par. 3, regolamento n. 479/2008 prevede la

possibilità che, nel caso di nome designante una zona geografica transfrontaliera, possa essere presentata domanda comune; d'altra parte, l'art. 55, regolamento n. 607/2009 stabilisce che per le DOP e IGP transfrontaliere del settore vitivinicolo sia indicato solo il nome di uno o più Stati membri o Paesi terzi. Affinché sorga una produzione «transfrontaliera», dunque, è necessario che vi sia fin dal momento della presentazione della domanda l'inclusione, nell'area geografica, delle aree degli Stati confinanti, che non è avvenuta nel caso della DOC «Prosecco», la cui domanda di registrazione è stata proposta unicamente per il territorio italiano da produttori italiani.

Successivamente, il Collegio si sofferma sull'interpretazione da dare alle norme, contenute nel disciplinare, che consentono eccezionalmente ad imprese operanti al di fuori delle aree geografiche indicate come zona di produzione di fregiarsi del segno di qualità. Di queste, l'organo giudicante offre una lettura restrittiva, negando che la «clausola di apertura» contenuta nell'art. 5 possa essere estesa ad aree esterne allo Stato membro che ha proposto il riconoscimento. Ciò in base a due ordini di ragioni: in primo luogo, l'art. 38 del regolamento n. 479/2008 – il cui contenuto è stato trasposto nell'art. 96 del regolamento n. 1308/2013 sull'OCM unica – regolando la procedura nazionale preliminare di approvazione del disciplinare e delineando i poteri riconosciuti alle Autorità nazionali in questa fase, «fonda e limita al contempo il relativo effetto della potestà dello stesso Stato membro», così che le aree ulteriori a cui si voglia eventualmente estendere la produzione devono rientrare necessariamente nella sovranità dello Stato stesso; inoltre, è l'accordo tra i produttori che promuovono la produzione che definisce l'area geografica delimitata all'interno del quale debba svolgersi la produzione. Per questi motivi, la clausola di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del disciplinare non sarà idonea a consentire il rilascio di autorizzazioni individuali per l'imbottigliamento o la elaborazione delle tipologie «spumante» e «frizzante» ad aziende aventi sede in aree esterne al confine nazionale, anche nel caso in cui queste possiedano tutti i requisiti prescritti dal disciplinare in questione, come nel caso di specie.

Infine, per i giudici risulta essere irrilevante e infondato il contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione delle aziende in ragione della loro nazione di appartenenza. Difatti, la disciplina delle DOP e IGP deroga al principio di libera circolazione delle merci, in quanto essa «attiene ad una particolare protezione della qualità del prodotto, che è funzionale (e non contrastante) con tali principi, anche quando essa è interamente riservata (come di consueto accade) ad una particolare area geografica nazionale». Tale particolare tutela, determinata dal riconoscimento di qualità, costituisce il presupposto fondamentale della tutela sul mercato della circolazione della merce, che consente altresì al consumatore di fare affidamento sul segno di qualità.

Per tutti questi motivi, il T.A.R. Lazio respinge il ricorso e ritiene non sussistenti i presupposti per rimettere una questione di compatibilità della disciplina con il diritto europeo ai sensi dell'art. 267 TFUE.

**3. - La disciplina europea dei segni DOP e IGP nel settore vitivinicolo e il recepimento da parte dell'Italia.** La sentenza in esame tocca alcuni punti nodali relativi alla disciplina europea dei segni di qualità dei prodotti vitivinicoli. Come noto, il vino ha costituito un settore a sé stante rispetto alla normativa europea in tema di DOP e IGP per i prodotti agricoli e alimentari<sup>1</sup>.

L'OCM vino ha subito quattro riforme dal 1962 ad oggi<sup>2</sup>: in tempi recenti, essa è confluita nell'OCM

---

<sup>1</sup> L'armonizzazione della disciplina dei segni di qualità nel settore agroalimentare è avvenuta all'inizio degli anni '90: il regolamento (CEE) n. 2081/1992 ha, per primo, introdotto una disciplina unitaria relativa alla tutela ed alla promozione dei segni di qualità, prevedendo una procedura di registrazione e controlli uniformi di tipo pubblicitario per tutti gli Stati membri. Successivamente, sono stati il regolamento n. 510/2006, e il regolamento n. 1151/2012, attualmente in vigore, a prevedere tale disciplina. Per una trattazione esaustiva sul tema, si rinvia, *ex multis*, a F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 2020, Milano, 291 ss.

<sup>2</sup> Sul percorso di nascita e sviluppo dell'OCM vino fino al regolamento n. 1234/2007, e per gli opportuni rinvii alla dottrina, v. A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 1, 532. L'A. pone in evidenza il carattere «eccentrico» di questo settore rispetto alle altre OCM, per due ordini di ragioni: da un lato, per «la complessità del mercato dei prodotti vitivinicoli»; dall'altro, in quanto «nella sua disciplina necessariamente vengono incluse disposizioni di tipo tecnico e

unica prevista dapprima dal regolamento n. 1234/2007 e, da ultimo, in quella del regolamento 1308/2013. In base ai regolamenti nn. 817/1970 (modificato dai regolamenti nn. 822/1987 e 823/1987), 1493/1999 e 160/2000, poi sostituiti dal regolamento n. 479/2008, i vini di qualità venivano indicati con le formule «VQPRD» («vini di qualità prodotti in regioni determinate»<sup>3</sup>) ed «IGT» («indicazione geografica tipica»), con cui venivano fregiati i vini da tavola con indicazione geografica. La distinzione fra vini da tavola e vini di qualità si è affermata nel diritto comunitario a seguito dell'introduzione del diritto di reimpianto di viti «di qualità» in sostituzione di quelle destinate alla produzione di vini da tavola, a causa dell'eccedenza nella produzione di questi ultimi<sup>4</sup>. Insieme a tali indicazioni comunitarie, gli Stati membri erano autorizzati a adottare *menzioni tradizionali*, ossia indicazioni ulteriori volontarie, che costituissero un potenziale attrattivo per i consumatori. In particolare, l'Italia utilizzava le denominazioni «DOC» («denominazione d'origine controllata»), «DOCG» («denominazione d'origine controllata e garantita») ed «IGT» («indicazione geografica tipica»)<sup>5</sup>.

In seguito, il regolamento n. 491/2009 ha abrogato il previgente n. 479/2008 e ha modificato e integrato il regolamento n. 1234/2007 sull'OCM unica, prevedendo sia l'utilizzo delle menzioni «DOP» e «IGP» anche per i vini, all'art. 118 *ter*, sia l'uso delle menzioni tradizionali «DOC» e «DOCG», all'art. 118 *duovicies*. Il vigente regolamento n. 1308/2013, che ha riformato l'OCM unica, ha mantenuto tale impostazione. La disciplina dei segni di qualità dei vini è per molti aspetti analoga a quella dei prodotti agricoli e alimentari, di cui al regolamento n. 1151/2012. Attualmente, l'art. 93 del regolamento n. 1308/2013<sup>6</sup> definisce come «denominazione d'origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto vitivinicolo le cui qualità e caratteristiche «sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani»; le cui uve provengono «esclusivamente da tale zona geografica» e la cui produzione avviene in detta zona geografica

---

regolamentare come le norme sulle modalità di produzione, le disposizioni sui vini di qualità, le regole per l'etichettatura». Per questi motivi, l'OCM vino «ha sempre preteso una disciplina “speciale” che si differenziasse da quella generale e valida per gli altri prodotti alimentari, dato che la disciplina del settore vitivinicolo include innanzitutto la fase produttiva prettamente agricola, ovvero la produzione dell'uva; ma include altresì la fase di trasformazione che, per volumi di produzione, regole di produzione e forme di impresa, presenta situazioni tecnologiche ed organizzative estremamente diverse perché espressione di situazioni sia agricole che industriali». Sul punto, cfr. anche S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in questa Riv., 2008, 6, 379.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 55 del regolamento n. 1493/1999, «Oltre alle norme nazionali eventualmente adottate in forza dell'articolo 57, paragrafo 1, e tenute presenti le condizioni tradizionali di produzione, che non pregiudichino la politica di qualità e il corretto funzionamento del mercato interno, le disposizioni che disciplinano la produzione dei VQPRD sono basate sugli elementi seguenti: a) delimitazione della zona di produzione, b) tipo di vitigno, c) pratiche colturali, d) metodi di vinificazione, e) titolo alcolometrico volumico naturale minimo, f) resa per ettaro, g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche». L'art. 57, inoltre, lascia un certo spazio di autonomia agli Stati membri, disponendo che: «1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 55 e tenuto conto degli usi leali e costanti, gli Stati membri produttori possono definire tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i VQPRD. 2. In aggiunta alle altre disposizioni del presente regolamento e tenuto conto degli usi leali e costanti gli Stati membri produttori possono definire tutte le caratteristiche o le condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i VQPRD prodotti nel loro territorio».

<sup>4</sup> Sul punto, cfr. A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017, 83 ss.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1992, oggi abrogata, per «denominazione di origine dei vini» si intende «il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani»; per «indicazione geografica tipica» dei vini si intende «il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva». L'art. 8 della medesima legge chiarisce che la menzione «DOCG» è riservata ai vini già riconosciuti «DOC» da almeno dieci anni che siano ritenuti di particolare pregio «in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale».

<sup>6</sup> Cfr. anche regolamento n. 607/2009, in attuazione del regolamento n. 479/2008. Su quest'ultimo, cfr., in dottrina, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in Riv. dir. agr., 2008, 3, 422.

con l'utilizzo di varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*<sup>7</sup>. Analogamente a quanto avviene per i prodotti agroalimentari, la menzione di «indicazione geografica», invece, è volta a designare un legame con il territorio meno intenso di quello che deve sussistere in caso di «DOP», nonché l'utilizzo, per la produzione, di varietà di viti appartenenti non esclusivamente alla specie *vinifera*; in particolare, la menzione «IGP» si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo che possiede i seguenti requisiti: qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili all'origine geografica, le cui uve siano provenienti per almeno l'85 per cento esclusivamente da tale zona geografica; la produzione in detta zona geografica avvenga attraverso l'utilizzo di varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Per quanto riguarda, poi, il luogo geografico da prendere in riferimento per «DOP» e «IGP», la Corte di giustizia ha recentemente precisato che si debba trattare di quello dove sono site le vigne e non già il vitigno<sup>8</sup>.

La procedura di registrazione di DOP e IGP nel settore dei vini presenta una struttura bifasica, come avviene per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari. Possono presentare domanda di registrazione gruppi di produttori o, in casi eccezionali, singoli produttori, esclusivamente per vini da loro prodotti<sup>9</sup>. Sul fronte della protezione di cui godono le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore del vino, l'art. 103 del regolamento n. 1308/2013 richiama l'art. 13 del regolamento n. 1151/2012. I vini che utilizzano le denominazioni «DOP» e «IGP» sono protetti contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata, con la specificazione che la protezione si estende al caso in cui il nome protetto è una traduzione, una

---

<sup>7</sup> Tali caratteristiche richiamano quelle necessarie per la vecchia menzione «VQPRD». In particolare, il regolamento n. 823/1987 prevedeva che avessero diritto a tale menzione i vini prodotti in una «regione determinata», per tale intendendosi «un'area o un complesso di aree viticole che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari» (art. 3), e ottenuti *soltanto* da uve provenienti da varietà raccolte nella suddetta regione (art. 6).

<sup>8</sup> Così in Corte giust. 12 maggio 2005, in causa C-347/2003, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)/Ministero delle politiche agricole e forestali*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 1, II, 14. Nel caso di specie, riguardante il vino ungherese *Tokaj*, i giudici, chiamati a decidere circa la compatibilità tra la menzione «Tocai», utilizzata per designare alcuni vini originari della zona del Friuli-Venezia Giulia, e la denominazione ungherese «Tokaj», prevista dall'accordo CE-Ungheria, hanno negato l'omonimia tra i termini proprio sulla base della diversa natura delle due menzioni: mentre, infatti, il termine «Tokaj» costituisce un'indicazione geografica, «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni «VQPRD» prodotti nel territorio dello Stato membro. La Corte, così, respinge la domanda di annullamento proposta dalla Regione Friuli Venezia-Giulia del decreto ministeriale concernente le condizioni nazionali di utilizzo dei nomi di varietà di vite e dei loro sinonimi che possono figurare nell'etichetta dei «VQPRD», nella parte in cui esclude l'utilizzo del termine «Tocai» nella menzione «Tocai italico» o «Tocai friulano». Sulla pronuncia della Corte di giustizia v., *ex aliis*, F. CAPELLI, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di qualità dei prodotti alimentari*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2010, 2, 339; G. MACCIONI, «Tokaji» contro «Tocai» di fronte alla Corte di giustizia, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 1, 28.

<sup>9</sup> Nella fase nazionale «preliminare», le Autorità dello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione d'origine o l'indicazione geografica esaminano la domanda di protezione e il relativo disciplinare di produzione e procedono alla sua pubblicazione; entro due mesi da quest'ultima chiunque abbia un interesse legittimo può presentare opposizione, al cui termine il disciplinare viene pubblicato. Nel caso in cui questo rispetti tutte le condizioni richieste, lo Stato membro inoltra la domanda alla Commissione europea, la quale, se ritiene, procede alla pubblicazione del documento riepilogativo del disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare fatta nel corso della procedura nazionale preliminare; altrimenti, la domanda viene rigettata. Anche in questa fase è consentita l'opposizione, entro due mesi dalla pubblicazione, da parte di qualunque Stato membro interessato. Se ritiene soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, oppure la rigetta. Inoltre, la domanda di protezione viene rigettata nel caso in cui la denominazione o indicazione di cui si chiede la registrazione sia omonima o parzialmente omonima di un nome già registrato, qualora possa indurre i consumatori a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio; quando il nome sia divenuto generico, oppure quando, a causa della notorietà o della reputazione acquisita da un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la vera identità del vino.

trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o espressioni simili; qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa all'origine o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Anche in questo caso, come avviene per le DOP e IGP del settore alimentare, un nome protetto non può divenire generico.

Per quanto concerne, in particolare, la nozione di «evocazione» nel settore dei vini e delle bevande spiritose, la Corte di giustizia si è espressa di recente nel caso *Verlados*<sup>10</sup>, riguardante la potenziale evocazione, dal punto di vista fonetico, della indicazione geografica francese «Calvados», da parte di un'acquavite prodotta da un'azienda finlandese dal nome «Verlados». I giudici richiamano le considerazioni espresse nel celebre caso relativo al formaggio *Cambozola*<sup>11</sup>, riguardo la possibilità di configurare ipotesi di evocazione nel caso di similarità fonetica e/o ottica fra le denominazioni, specialmente quando entrambi i nomi siano costituiti dallo stesso numero di lettere, di cui quattro sillabe sono identiche e abbiano lo stesso suffisso, come nel caso di «Verlados» e «Calvados». In questo contesto, la Corte fornisce elementi utili al fine di determinare la sussistenza dell'evocazione: il giudice nazionale, infatti, oltre a verificare l'eventuale incorporazione di una parte di una denominazione protetta all'interno di un termine utilizzato per designare il prodotto, è tenuto a prendere in considerazione la percezione del consumatore, e fondare la propria valutazione altresì sulla «presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale, affinché ricorra l'evocazione, che il consumatore effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta»<sup>12</sup>.

Gli artt. 47 e ss. del regolamento n. 479/2008, invece, contengono la disciplina dei controlli di qualità dei prodotti vitivinicoli. I controlli sono affidati ad organismi terzi e imparziali individuati da ciascun Stato membro. Tale disciplina è destinata ad essere integrata all'interno del regolamento n. 1308/2013, in un'apposita sottosezione, nel caso in cui venga approvata la proposta di modifica dell'OCM unica, attualmente in discussione al Consiglio.

Invero, tale proposta di modifica incide per vari aspetti sulla disciplina delle DOP e IGP nel settore vino. È da segnalare, in particolare, la modifica della definizione di DOP così come contenuta nell'art. 93 del regolamento, per la quale viene ammesso l'ottenimento, al pari di quanto già può avvenire per le IGP, anche da varietà di viti non esclusivamente appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, ma che siano anche un incrocio tra tale specie ed altre.

L'Italia ha recepito la disciplina riguardante il settore vitivinicolo, contenuta nel regolamento n. 1308/2013, attraverso la legge del 12 dicembre 2016, n. 238, rubricata «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (c.d. «Testo unico della vite e del vino»)<sup>13</sup>. Tale legge ha abrogato il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, il quale aveva recepito il precedente regolamento sull'OCM unica, n. 1234/2007.

Nel Testo unico è ora contenuta la regolamentazione riguardante la fase nazionale del procedimento di registrazione, insieme al d.m. 7 novembre 2012. Questi riconoscono la legittimazione a presentare la domanda di protezione di una DOP o IGP vitivinicola, o di modifica del disciplinare già esistente, alle

<sup>10</sup> Corte giust. 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy/Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, in [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>11</sup> Corte giust. 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, 2, 123, con nota di L. COSTATO e A. DI LAURO.

<sup>12</sup> Da ultimo, i giudici europei hanno posto in evidenza come la tutela offerta dal regolamento n. 1308/2013 contro l'evocazione di DOP e IGP nel settore vitivinicolo abbia un «ampio raggio» di applicazione, che si estende anche ai casi in cui evocativo del prodotto contrassegnato dal segno di qualità sia non un prodotto analogo bensì un «servizio». Cfr., a tal proposito, Corte giust. 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB*, in [www.osservatorioagro-mafie.it](http://www.osservatorioagro-mafie.it).

<sup>13</sup> Sull'argomento v., *ex aliis*, F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., 463 ss.

associazioni di produttori, compresi i consorzi di tutela.

La legge, inoltre, richiama le norme del regolamento n. 1308/2013 per quanto riguarda le definizioni di DOP e IGP e la relativa disciplina, e mantiene la possibilità, per i produttori, di fregiare i propri prodotti con le *menzioni specifiche tradizionali* «DOC», «DOCG» e «IGT». Nello specifico, l'art. 33 detta i requisiti, in termini di anni di produzione e di percentuale di soggetti richiedenti, in presenza dei quali tali menzioni possono essere riconosciute<sup>14</sup>.

Altro elemento degno di nota, relativo alla disciplina nazionale, già contenuto nel d.lgs. n. 61/2010, riguarda il ruolo che il T.U. attribuisce ai consorzi di tutela: questi, oltre a svolgere attività di consultazione ed assistenza tecnica, ricoprono un ruolo fondamentale nella valorizzazione e protezione delle DOP e IGP vitivinicole per le quali sono costituiti, nonché di corretta informazione al consumatore. Inoltre, tali consorzi sono investiti dal legislatore da un potere di vigilanza interna nei confronti degli associati per quanto riguarda la fase di commercializzazione dei prodotti<sup>15</sup>.

La disciplina nazionale relativa ai segni di qualità nel settore vitivinicolo è stata al centro della vicenda riguardante la DOCG «Barolo». Questa, oggetto di attenzione prima del giudice amministrativo, e, successivamente, della Corte di cassazione, scaturiva dall'impugnazione, presentata al T.A.R. Lazio, da parte di alcuni produttori di Barolo siti nella zona viticola del «Cannubi», della modifica del disciplinare «Barolo», la quale aveva consentito l'utilizzo di menzioni geografiche aggiuntive rispetto al nome «Barolo» o «Barolo riserva»<sup>16</sup>: queste divenivano così utilizzabili anche dai produttori non appartenenti all'area indicata. Mentre, in primo grado, il T.A.R. Lazio accoglie il ricorso, ravvisando la sussistenza del pericolo

---

<sup>14</sup> L'art. 33 così dispone: «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. 3. Il riconoscimento dell'IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio».

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge: «Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge; b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le Regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le Regioni». Peraltro, tali funzioni ricalcano quelle assegnate agli stessi consorzi di tutela nell'ambito del regolamento n. 1151/2012 sulla tutela delle DOP e IGP nel settore agroalimentare, che, all'art. 45, assegna a tali organismi un ruolo attivo nella tutela e promozione dei prodotti di qualità sul mercato.

<sup>16</sup> Tali menzioni erano «Cannubi Boschis o Cannubi», «Cannubi Muscatel o Cannubi», «Cannubi San Lorenzo o Cannubi» e «Cannubi Valletta o Cannubi».

di confusione che un uso indiscriminato di tali menzioni aggiuntive rischia di creare per i consumatori<sup>17</sup>, il Consiglio di Stato riforma la sentenza emessa in primo grado, sostenendo che la possibilità di ricorrere ad indicazioni geografiche aggiuntive risponde all'esigenza dei produttori della zona del Cannubi di meglio caratterizzare il loro vino, senza, peraltro, costringere tutti gli altri produttori ad utilizzare tali menzioni. Per il Consiglio di Stato, ai sensi del regolamento n. 1234/2007 – vigente all'epoca dei fatti – le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche ed alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo devono contemperare le esigenze di protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori con quelle di promozione della produzione di prodotti di qualità, che si esplicano anche attraverso misure nazionali di politica della qualità<sup>18</sup>. Da ultimo, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato contro la pronuncia del Consiglio di Stato, per questioni attinenti, però, all'eccesso di giurisdizione e omessa pronuncia circa la mancanza dell'impulso dei produttori interessati per la modifica del disciplinare, che era stata dichiarata assorbita dal T.A.R. ma poi non esaminata dal Consiglio di Stato<sup>19</sup>.

4. - *La specialità della disciplina dei segni di qualità nel settore vitivinicolo e il bilanciamento con il principio della libera circolazione delle merci.* Nella sentenza in esame, la ricorrente adduce, tra le motivazioni del ricorso, la violazione del principio di libera circolazione delle merci, come conseguenza del diniego, da parte del MIPAAF, dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di elaborazione ed imbottigliamenti del «Prosecco» in regioni non italiane: tale diniego rappresenterebbe, da un lato, un'ingiustificata discriminazione delle aziende operanti all'estero, dall'altro, una misura equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione ed importazione, con conseguente violazione degli artt. 34, 35 e 40 TFUE. Tali principi, nell'ottica del bilanciamento con la tutela della qualità e della specificità dei prodotti protetti da DOP e IGP, imporrebbero una lettura «eurolunitaria» del disciplinare di produzione del «Prosecco», dovendo così prevalere.

Tuttavia, nelle sue conclusioni, il giudice amministrativo risulta essere di diverso avviso, escludendo la sussistenza dei presupposti per un rinvio alla Corte di giustizia: ciò che rileva non è una questione attinente alla violazione dei principi europei di libera circolazione delle merci, bensì il carattere strettamente «nazionale» del disciplinare di produzione della DOP in oggetto, derivante dal fatto che la richiesta di registrazione sia stata presentata esclusivamente da produttori italiani e che, tra i luoghi di produzione, non siano state incluse le aree degli Stati confinanti.

È evidente, dunque, il carattere di eccezionalità della produzione transfrontaliera, che non ricorre nel caso di specie: da un lato, infatti, il suddetto carattere strettamente «nazionale» della procedura di cui al regolamento n. 479/2008 «fonda e limita», allo stesso tempo, la potestà dello Stato membro relativamente alla definizione dell'area geografica di produzione, di modo che le aree ulteriori dovranno necessariamente rientrare in tale sovranità dello Stato; dall'altro, spetta ai produttori che concorrono alla protezione, mediante accordo, delimitare l'ambito geografico di produzione.

D'altra parte, il T.A.R. pone in evidenza come il rapporto fra disciplina di DOP e IGP e il principio di libera circolazione delle merci, tanto nel settore agroalimentare quanto in quello vitivinicolo, non vada inteso in termini di contrasto, quanto più di «funzionalità»: la tutela dei prodotti di qualità costituisce il presupposto della loro circolazione nel mercato, in forza degli obiettivi cui è preposta la sua disciplina,

<sup>17</sup> T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 4 giugno 2012, n. 5033, in *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 6, 1951.

<sup>18</sup> Cons. Stato, Sez. III 3 ottobre 2013, n. 4883, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 10, 2681.

<sup>19</sup> Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n. 23395, in *Giust. civ. Mass.*, 2016. In questo caso, la Corte dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, col quale le ricorrenti lamentavano un eccesso di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, il quale avrebbe esteso le proprie valutazioni al merito della vicenda, sostituendosi alle valutazioni proprie dell'Amministrazione e dichiarava assorbito il secondo motivo, riguardante il mancato esame, da parte del Consiglio di Stato, di una questione procedurale, proposta avverso il decreto ministeriale impugnato, contenente la modifica del disciplinare della DOCG «Barolo», dichiarata assorbita dal T.A.R., che aveva accolto il ricorso per profili di merito, ma poi non vagliata dal Consiglio di Stato che pure, accogliendo l'impugnazione, aveva rigettato il ricorso e confermato il decreto ministeriale opposto.



da ultimo la tutela della corretta informazione ai consumatori<sup>20</sup>.

Tali esigenze di protezione emergono chiaramente dalla disciplina europea in materia di vino e bevande spiritose di qualità: il 'considerando' n. 92 del regolamento n. 1308/2013 riconosce l'utilità delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per il consumatore, il quale, grazie a queste, è portato a compiere scelte di acquisto consapevoli, nonché la necessità che la disciplina di tali segni di qualità sia in linea con l'impostazione dei regolamenti in materia di qualità dei prodotti agroalimentari<sup>21</sup>. La specialità della disciplina sulla tutela di qualità è stata affermata in giurisprudenza, nel settore del vino, già prima che vi fosse un'armonizzazione completa; a tal proposito, è emblematico il radicale mutamento di posizione della Corte di giustizia riguardo il bilanciamento fra libera circolazione delle merci e tutela dei segni di qualità nel corso della vicenda riguardante il vino spagnolo «Rioja». I giudici erano investiti della questione circa la necessità che l'imbottigliamento del suddetto vino, protetto nel Paese con «denominación de origen calificada» avvenisse nel luogo di produzione, circostanza costituente una delle condizioni d'uso di detta regione come denominazione. Nella pronuncia *Rioja*<sup>22</sup>, la Corte ritiene che la normativa spagnola, la quale limita il quantitativo di vino esportabile sfuso verso gli altri Paesi europei, costituisca una misura equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, e, come tale, sia vietata dall'art. 34 TFUE: difatti, alle imprese d'imbottigliamento ubicate nella zona di produzione sarebbe derivato un vantaggio ingiustificato<sup>23</sup>. L'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione verrebbe giustificato solo qualora questo imprimesse al vino, originario di detta regione, caratteristiche particolari atte ad individuarlo, ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione sia indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino stesso<sup>24</sup>. La sentenza *Rioja*<sup>25</sup>, invece, scaturisce dal ricorso di Belgio, Danimarca, Olanda, Finlandia e Regno Unito nei confronti della Spagna, la quale, nonostante il precedente arresto della Corte, aveva continuato ad applicare la normativa nazionale relativamente al vino «Rioja». In questo contesto, i giudici europei mutano radicalmente orientamento, accogliendo le motivazioni dei Governi italiano, spagnolo e portoghese e della Commissione, i quali ritengono che l'imbottigliamento faccia parte integrante del procedimento di produzione del vino e che, dunque, solo il vino imbottigliato in una determinata regione possa effettivamente essere considerato originario di tale area. Per questi motivi, un vino imbottigliato al di fuori della regione della «Rioja» che recasse la «denominación de origen calificada» violerebbe, per la

---

<sup>20</sup> Per quanto riguarda la disciplina della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, il regolamento n. 1151/2012 enuclea, tra gli obiettivi, la garanzia di una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno (art. 1). Tra gli obiettivi specifici, invece, finalizzati a supportare i produttori delle aree geografiche al cui interno quei prodotti hanno origine, sono rinvenibili la garanzia di una giusta remunerazione per le qualità dei prodotti, la realizzazione di una protezione uniforme dei nomi, in quanto diritto di proprietà intellettuale, sul territorio dell'Unione e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori sulle caratteristiche che conferiscono valore aggiunto ai prodotti stessi (art. 4).

<sup>21</sup> Il 'considerando' n. 92 del regolamento n. 1308/2013, che riprende il 'considerando' n. 27 del regolamento n. 479/2008, così dispone: «Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

<sup>22</sup> Corte giust. 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Ets. Delhaize frères & Cie «Le Lion» SA/Promalvin SA, AGE Bodegas Unidas SA*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1993, 169 ss.

<sup>23</sup> In particolare, la Corte respinge le motivazioni del Governo spagnolo, per il quale l'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione contribuisce alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del TFUE, in quanto requisito per poter apporre la dicitura «denominación de origen calificada».

<sup>24</sup> Punto 18 della sentenza.

<sup>25</sup> Corte giust. 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio/Regno di Spagna*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 2, 294 ss.

Corte, il diritto esclusivo di usare tale denominazione, il quale spetta alla collettività dei produttori della regione il cui vino soddisfa le condizioni per fruire della denominazione, compresa quella dell'imbottigliamento nella stessa zona. Gli effetti restrittivi della libera circolazione delle merci che ne derivano rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 36 TFUE, e, dunque, sono giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale. In questa seconda pronuncia, i giudici europei si conformano alle considerazioni espresse nella celebre sentenza *Exportur*<sup>26</sup>, ponendo in evidenza come la giurisprudenza europea manifesti «una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune» tanto dei vini quanto dei prodotti agroalimentari, valorizzazione volta a tutelare la specificità di tali prodotti e garantire un mezzo ai produttori per attrarre il consumatore<sup>27</sup>. In questo senso, la normativa sulla «denominación de origen calificada» ha lo scopo di salvaguardare la qualità del prodotto e la sua reputazione fra i consumatori, e l'imbottigliamento nella zona di produzione costituisce un'operazione fondamentale volta a contribuire al rispetto della qualità del vino<sup>28</sup>: per questi motivi, l'eccezione alla libera circolazione delle merci sarebbe giustificata<sup>29</sup>.

Tale impostazione è ormai consolidata nella giurisprudenza europea più recente per quanto concerne i prodotti agroalimentari in genere<sup>30</sup>: il giudice europeo, infatti, si dimostra sempre più sensibile al tema della valorizzazione e della protezione dei prodotti di qualità, non solo come espressione del territorio e delle sue specificità, ma anche come mezzo utile ad accrescere la competitività dei piccoli produttori nel mercato e garantire una corretta informazione al consumatore. Alla luce del caso in esame, anche il giudice nazionale sembra aver recepito tale tendenza: il T.A.R., sulla scorta della *ratio* della disciplina sulle DOP e IGP nel settore vitivinicolo, non pone la tutela dei segni di qualità e la libera circolazione delle merci in contrapposizione fra di loro, ma rende la prima necessaria e funzionale alla seconda, inserendosi così nel solco già tracciato dal giudice europeo.

Camilla Gernone

---

<sup>26</sup> Corte giust. 10 ottobre 1992, in causa C-3/91, *Exportur SA/LOR SA e Confiserie du Tech*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 269, con nota di QUALIA. In questo caso la Corte di giustizia assimila i prodotti di qualità, per funzionamento e finalità, ai marchi, e pertanto include questi nella deroga ai divieti di restrizioni all'importazione ed esportazione prevista dall'art. 30 TCE (oggi art. 36 TFUE) per la tutela della proprietà industriale e intellettuale. Si tratta, in particolare, una controversia sorta fra una società di imprese esportatrici di Torrone di Jijona, in provincia di Alicante, e le società LOR e Confiserie du Tech, con sede in Perpignano, a proposito dell'uso da parte di queste, per dolci prodotti in Francia, delle denominazioni «Alicante» e «Jijona», nomi di città spagnole. In particolare, il giudice *a quo* chiede di risolvere la questione inerente alla compatibilità di una convenzione franco-spagnola, che tutela le denominazioni «Alicante» e «Jijona» per i torroni, con gli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CEE, i quali sanciscono il principio di libertà di circolazione delle merci e le corrispondenti eccezioni. La Corte di giustizia respinge la posizione della Commissione, contraria alla deroga alla libera circolazione, e riconosce la necessità di una tutela di tali denominazioni, in quanto strumenti atti a valorizzare la reputazione dei prodotti e, indirettamente, ad accrescere la competitività dei produttori sul mercato.

<sup>27</sup> Punti 54 e 55.

<sup>28</sup> Punto 61: «Nella presente causa è pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante, la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.), che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino».

<sup>29</sup> Sul caso *Rioja* in dottrina, cfr. P. BORGHI, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Riv. dir. al.*, 2009, 2; M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso del Rioja*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 4, 306.

<sup>30</sup> Cfr., di recente, Corte giust. 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS*, in *curia.europa.eu*.